

Torino, li 21 aprile 2020

Ns. rif.

Oggetto: Decreto “liquidità” – finanziamenti e novità per imprese e lavoratori

Proseguo nella panoramica delle misure emergenziali varate dal Governo italiano a seguito della pandemia da Coronavirus per illustrare le ulteriori novità introdotte questa volta dal **D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. “decreto liquidità”)**, riguardanti:

- 1) liquidità alle imprese (accesso al credito bancario garantito dallo Stato)
- 2) disposizioni in materia societaria e di insolvenza
- 3) agevolazioni fiscali e contabili per imprese e lavoratori
- 4) ampliamento dei destinatari delle misure di sostegno al reddito

qui di seguito analizzate.

1) Liquidità alle imprese

Le **imprese** -anche quelle di piccole e medie dimensioni- nonché i **lavoratori autonomi** ed i **liberi professionisti** purché titolari di partita iva, sempreché **non precedentemente segnalate alla Centrale Rischio** presso la Banca d’Italia fino alla data del 31.12.2019 (vengono cioè premiate le imprese che hanno una storicità di correttezza nei pagamenti) possono chiedere **entro il 31.12.2020** agli istituti di credito l’erogazione di **finanziamenti garantiti dallo Stato per importi non superiori al maggiore tra i seguenti limiti:**

- (i) **25% del fatturato annuo** realizzato nell’anno fiscale 2019, ovvero
- (ii) **il doppio del costo del personale sostenuto nel 2019.**

La garanzia viene rilasciata per **finanziamenti di durata non superiore a 6 anni**, ciò significa che il richiedente ha 6 anni di tempo per provvedere al rimborso del capitale, ma potrà beneficiare di un **periodo di preammortamento fino a 24 mesi** (cioè cominciare a restituire il finanziamento trascorsi 2 anni dall’erogazione).

La **garanzia da parte dello Stato** -attuata attraverso l’intervento della SACE S.p.a.- è **a prima richiesta ed irrevocabile**, copre i nuovi finanziamenti concessi all’impresa a partire dal 9 aprile 2020 per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito e **garantisce l’intero importo del finanziamento per i prestiti non superiori ad € 25.000,00**, mentre per quelli superiori **opera in misura variabile discendente dal 90% al 70% della liquidità erogata secondo il criterio della proporzionalità inversa** rispetto alle dimensioni e alla solidità finanziaria dell’impresa beneficiaria.

La garanzia da parte dello Stato fa sì che **le banche non possano chiedere garanzie alle imprese mutuarie**, il che agevola l’accesso al credito, tuttavia a fronte di ciò è proprio lo Stato a porre alle imprese mutuarie alcune **condizioni** affinché il proprio investimento vada a beneficio della collettività, in particolare, tra le più significative, il Decreto impone ai beneficiari:

(i) il **vincolo di destinazione delle somme** prestate, che deve indirizzato a sostenere i costi del personale, o investimenti produttivi o capitale circolante in stabilimenti italiani;

(ii) l’impegno a **non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020**, nonché

(iii) l’**obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**, vale a dire che qualsivoglia operazione che determini una diminuzione della forza lavoro impiegata presso l’impresa, quali, ad esempio, procedure di mobilità, licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per ragioni organizzative/ produttive, accordi di solidarietà, variazioni dell’orario di lavoro e/o trasformazione dei rapporti di lavoro che importino riduzioni dell’orario di lavoro, devono passare attraverso la concertazione sindacale (la regola non dovrebbe coinvolgere i licenziamenti disciplinari per evidente estraneità di questi ultimi alla *ratio* della normativa emergenziale).

Quest'ultima condizione è una novità di non poco conto, se si riflette sul fatto che fino ad oggi tutti i meccanismi di riduzione dei livelli occupazionali che prevedono la concertazione sindacale (mobilità e licenziamenti collettivi ai sensi della legge n. 223/1991, ad esempio) impongono solo l'obbligo di informativa e trattativa sindacale, non la necessità di raggiungere un'intesa tra il datore di lavoro e le OO.SS. come è invece per l'impresa che voglia accedere ai mutui garantiti dallo Stato.

Per il perdurare di tale obbligo -che ha un forte impatto in termini di vincoli alla gestione del personale- non è stato previsto un limite temporale; peraltro il collegamento dell'obbligo al beneficio della garanzia statale impone in via interpretativa di ipotizzare che esso permanga fino ad esaurimento della restituzione del finanziamento.

2) Disposizioni in materia societaria e di insolvenza

Il Decreto Liquidità ha inoltre introdotto tutta una serie di disposizioni a favore delle imprese che si trovano in crisi o in stato di insolvenza (artt. 5 e ss.).

A decorrere dall'8.4.2020 e fino al 31.12.2020 nelle ipotesi di **perdita del capitale sociale** oltre 1/3 non correrà l'obbligo di ridurre il capitale sociale nominale, o ricostituirlo, o trasformare la società (non troveranno cioè applicazione gli artt. 2446, 2° e 3° comma, 2447, 2482bis, 4°, 5° e 6° comma, 2482ter c.c.) e **non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale**.

Nella **redazione del bilancio** per gli esercizi che si chiuderanno al 31.12.2020 potrà operarsi la **valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione** dell'attività d'impresa di cui all'art. 2423bis c.c., se tale valutazione risulta già presente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora approvato, alla data del 23.2.2020.

Inoltre, sempre nel periodo dall'8.4.2020 al 31.12.2020, non si applicherà la regola (di cui agli artt. 2467 e 2497quinquies c.c.) della **postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci** in concomitanza ad una situazione di crisi dell'impresa finanziata, ciò all'evidente scopo di favorire la liquidità delle imprese senza timori di perdita della possibilità di restituzione del finanziamento per i soci finanziatori.

In materia di insolvenza e procedure concorsuali si segnala che **l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa** di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (che andrà a sostituire la Legge Fallimentare), prevista per il mese di luglio di quest'anno, **è stata differita al 1.9.2021**; fino ad allora non si applicheranno, quindi, tra gli altri, tutti quei meccanismi di *alert* rivelatori della crisi e anticipatori della dichiarazione di insolvenza che, in una generalizzata situazione di crisi di liquidità quale quella attuale, avrebbero portato con ogni probabilità al fallimento un gran numero di imprese.

Tutte le istanze di fallimento presentate nel periodo che intercorre tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 saranno dichiarate improcedibili, cioè non potranno essere proseguite (per quanto comunque potranno essere riproposte). Anche qui la *ratio* del provvedimento è quella di salvare dal fallimento, sia pure temporaneamente, quante più imprese possibili; desta tuttavia non poche perplessità l'applicazione di una sanzione tanto severa come l'improcedibilità con effetto retroattivo, anziché ricorrere a misure più bilanciate come la sospensione che avrebbe tutelato anche i legittimi interessi del ceto creditorio.

Sono automaticamente **prorogati di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi** e degli accordi di ristrutturazione omologati che scadono tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021 nonché, previa istanza al Tribunale, **di 3 mesi i termini per il deposito della proposta ai creditori nei concordati in bianco** (eccetto che nei procedimenti di concordato preventivo ove si sia già tenuta l'adunanza con i creditori e non siano state raggiunte le maggioranze previste).

Infine sono **sospesi i termini di scadenza dei titoli di credito relativi a vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito ed ogni altro atto esecutivo, emessi prima dell'8 aprile 2020, che ricadono o decorrono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020**.

3) Agevolazioni fiscali e contabili

Sono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a ritenute d'acconto, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'iva, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le seguenti categorie di soggetti:

- imprese, lavoratori autonomi o professionisti con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso**, e che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020** (presi singolarmente) rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;

- ovvero che hanno **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso e abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020** (presi singolarmente) rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;

- ovvero che hanno **intrapreso l'attività di impresa, di arte o di professione in data successiva al 31 marzo 2020**.

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020; non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le **certificazioni uniche** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo è **differito al 30 aprile 2020**. Inoltre, si può procedere ai **versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al 16 aprile 2020**, senza alcun aggravio in termini di sanzioni ed interessi.

In materia di crediti d'imposta segnaliamo che è stato esteso il **credito d'imposta** di cui all'art. 64 del Decreto "Cura Italia" (pari al 50% della spesa fino a un massimo di € 20.000,00) anche per le spese sostenute nel 2020 **per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** per proteggere i lavoratori **dall'esposizione ad agenti biologici** e garantire la **distanza di sicurezza interpersonale** nei luoghi di lavoro.

Per istruzioni operative e ulteriori ed eventuali dubbi in materia si rinvia, comunque, alla [circolare n. 9 del 13.04.2020](#) pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, la quale si preme di rispondere ai quesiti posti con più frequenza.

4) Ampliamento dei destinatari delle misure di sostegno al reddito

Il Decreto Liquidità ha operato anche nella direzione dell'ampliamento della platea degli aventi diritto alle misure di sostegno al reddito.

Il **reddito di ultima istanza**, ossia l'indennità introdotta dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa dell'epidemia da Covid-19, è riconosciuto **anche ai professionisti che siano iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e che non siano titolari del trattamento pensionistico** (avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti, geometri, medici che esercitano la libera professione, ad esempio).

I trattamenti della **cassa integrazione, sia ordinaria sia in deroga**, e dell'assegno ordinario possono essere richiesti **anche dai lavoratori assunti nel periodo temporale compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020**; inoltre, le domande presentate ai fini della cassa integrazione in deroga sono **esenti** dall'imposta di bollo.

Lo scrivente Studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o approfondimento di Vostro interesse.

Con i migliori saluti.



(Avv. Luigi Carlo Corneli)